

COMUNE DI BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI NEL
COMUNE
DI BORGO VALSUGANA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2014
Modificato con deliberazione n. 16 dd. 18.3.2021

Art. 1 - Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina gli obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali d'affezione nel territorio del Comune di Borgo Valsugana. Le norme in esso contenute sono finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra la cittadinanza e gli animali di affezione ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei responsabili degli animali potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro e all'igiene delle aree pubbliche, e alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.
2. La detenzione di animali domestici è disciplinata dalle seguenti norme:
 - L.P. 28 marzo 2012 n. 4 "Protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";
 - L. 20.7.2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
 - L. 14.8.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
 - ordinanze ministeriali specifiche in materia di "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".

Art. 2 - Definizioni

1. Qualora le norme del presente regolamento facciano riferimento al termine "aree pubbliche o di uso pubblico" si intendono le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
2. Ai sensi del presente regolamento si definisce come "responsabile di animale d'affezione" il proprietario o il detentore che ha in custodia uno o più animali, all'interno di luoghi privati o durante il transito o permanenza su un'area pubblica e che, ai sensi dell'art. 2 della L.P. 4/2012, ne risponde civilmente o penalmente.

Art. 3 - Benessere degli animali da affezione

La detenzione degli animali d'affezione deve garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L.P. 4/2012.

I detentori di animali di qualunque specie, in relazione alle circostanze concrete, oltre ad assicurare il benessere degli animali stessi devono adottare ogni precauzione idonea ad evitare pericoli per la salute umana, nonché danni, disturbo o molestie alla collettività e al vicinato, assicurando che l'animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive

L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su area privata, provoca inconvenienti igienici, può, su parere dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.

Art. 4 – Modalità di detenzione degli animali da affezione

1. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'adeguata recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
2. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'adeguata recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.
3. Il responsabile della detenzione di un cane deve evitare, se possibile, di tenerlo legato alla catena. In caso contrario la catena deve avere un'adeguata lunghezza e, se possibile, deve esserne assicurato lo scorrimento.
E' comunque prescritta l'esposizione, ben visibile, del cartello "Attenti al cane".
4. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
5. Chi viola la disposizione del comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €154,00 a € 516,00 di cui all'articolo 5 rubricato: sanzioni, comma 1 della legge 14 ottobre 1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
6. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00. In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

Art. 5 - Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 6 - Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nel territorio comunale animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti. I detentori di animali domestici devono garantire un'adeguata igiene dei luoghi ove vengono custoditi animali domestici. In caso di permanenza, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni, che eventuali stillicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti o agli inquilini dei piani inferiori.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 7 - CANI

1. I cani devono essere affidati a persone in grado di gestirli correttamente.
2. Al fine della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, i cani sono condotti dal proprietario o dal detentore:
 - a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici

b) al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

c) al guinzaglio e con la museruola nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone. Sono sempre considerate "situazioni di affollamento" le fiere, mercati, sagre, raduni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, rappresentazioni, esposizioni, manifestazioni pubbliche culturali, politiche, sportive, religiose.

Devono sempre essere condotti al guinzaglio e con la museruola in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico i cani inseriti nel registro previsto dall'art. 3, comma 3, dell'O.M. 6.8.2013.

Durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.

Il presente comma non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi, ne' ai cani impiegati nelle operazioni di caccia nei limiti previsti dalla L.P. 24/1991, si trovino nell'atto di caccia, vengano utilizzati fuori del centro abitato e siano accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria

E' fatto salvo inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di cani a servizio dei ciechi.

3. Ai cani, accompagnati dal loro detentore e secondo le modalità previste dall'art.2, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico con l'obbligo di transitare sui percorsi pedonali nei giardini e nei parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica a seguito di ordinanza comunale.

Il Comune promuove l'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi aperti al pubblico; qualora l'accesso sia peraltro vietato da norme specifiche, da necessità conseguenti la presenza di alimenti o da precisa scelta degli esercenti, tale divieto deve essere reso palese al pubblico tramite avviso ben visibile.

4. E' vietato l'accesso ai cani:

a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;

b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;

c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;

d) nei luoghi di culto.

E' fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di cani a servizio dei ciechi.

5. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, gli eventuali spazi destinati ai cani, individuati ai sensi dell'art. 14, comma 2) della L.P. 4/2012, sono disciplinati dall'art. 10 del presente regolamento.

6. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina secondo le modalità previste dalla L. 281/1991 e dalla L.P. 4/2012. In caso di mancata iscrizione si applicano le sanzioni previste dalla L. 281/1991.

7. I cani vaganti su area pubblica o aperta al pubblico sono catturati a cura del Comune e custoditi, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni locali appositamente incaricate dal Comune, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del proprietario e all'espletamento dei necessari controlli sanitari. Qualora non venga tempestivamente individuato il proprietario, i cani vengono affidati a canili autorizzati.

Il proprietario, qualora individuato, è tenuto a corrispondere le spese sostenute per l'accalappiamento, la custodia, il mantenimento, i controlli sanitari e l'eventuale applicazione del micro chip, nonché quelle per il trasporto del cane presso il canile autorizzato.

Per prevenire e contrastare il randagismo, il comune realizza i programmi previsti dall'art. 12 della L.P. 4/2012, anche con la collaborazione delle associazioni che operano a tutela degli animali.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00. In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

9. Il presente articolo non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Art. 8 - Norme di igiene per la presenza di animali sulle aree pubbliche e di uso pubblico

1. Chiunque conduce un animale in ambito urbano è obbligato:

- a) a essere munito di apposite palette, sacchetti e/o prodotti similari, in quantità adeguata, per la raccolta delle feci degli animali al seguito. L'“adeguata quantità” è da commisurarsi in base al tempo di permanenza sulle aree pubbliche. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza
- b) alla raccolta delle deiezioni solide lasciate dagli animali, utilizzando le attrezzature di cui al comma precedente, con immediata immissione dei contenitori ben chiusi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti o nei cestini portarifiuti.

2. Il Comune si impegna a favorire la raccolta di deiezioni con opera di informazione e mettendo a disposizione idonei mezzi (palette e sacchetti raccoglifeci animali)

3. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici. I responsabili di animali devono altresì adoperarsi affinché gli stessi non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà comunale **e/o di proprietà altrui.**

4. Chi viola le disposizioni del comma 1, lett. a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15,00 ad € 90,00, per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100,00 ad € 300,00.** In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo i detentori dei seguenti tipi di cane:

- cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco;
- cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili

Art. 9 – Gatti

1. Il comune tutela i gatti delle colonie feline, favorendo l'azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli animali e che, sotto la vigilanza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ne assicurano la cura e la sopravvivenza.

2. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.

3. Le colonie feline stanziato sul territorio comunale sono censite dall'Amministrazione comunale.

4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda provinciale per i

servizi sanitari, eventualmente avvalendosi d'Associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.

5. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00.

7. E' fatto salvo quanto previsto dalla L.P. 4/2012 in materia di anagrafe felina.

Art. 10 – Spazi destinati ai cani.

1. Sul territorio Comunale possono essere individuate una o piu' aree di cui all'art 7, comma 5) del presente regolamento dedicate esclusivamente alla sgambatura, ricreazione e alla socializzazione dei cani nelle quali i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.

2. Le aree di cui al punto 1) sono individuate con apposita ordinanza che determina anche il numero massimo di cani che possono essere contemporaneamente presenti. Ogni conduttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 20 minuti nel caso in cui, superata la capienza prevista, altri utenti siano in attesa di accedere.

Le aree sono appositamente delimitate e dotate di cartellonistica di "area destinata ai cani" e di indicazione di "entrata" e di "uscita".

3. Per motivi di sicurezza l'accesso a tali aree è riservato esclusivamente ai proprietari o detentori e ai loro cani. I bambini sotto i 14 anni possono accedere all'area solo se accompagnati da un adulto.

4. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area e possono liberarli rispettando le condizioni di sicurezza.

5. È consentito introdurre solo cani dotati di microchip, in regola con gli eventuali obblighi vaccinali e trattati contro i parassiti.

6. Non è consentito introdurre all'interno delle aree di cui al punto 1) i cani che hanno meno di 3 mesi di vita, i cani inseriti nel registro previsto dall'art. 3, comma 3, dell'O.M. 6.8.2013 o che abbiano comunque avuto episodi di aggressività e i cani malati.

7. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dall'area cani, di chiudere tempestivamente al loro passaggio i cancelli.

8. I proprietari/detentori possono lasciare liberi i cani nell'area purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali utenti presenti.

9. I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali o persone.

10. E' vietato l'accesso a cani femmina nelle fasi di calore.

11. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area, fatta eccezione per i premiati a scopo educativo e dell'acqua che deve essere portata nell'area a cura del conduttore.

12. Non è ammesso portare e consumare cibi o bevande all'interno dell'area cani

13. A garanzia dell'igiene e del decoro, è fatto obbligo ai proprietari dei cani, cui è affidata prioritariamente l'igiene dell'area, di:

- essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni

• raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane in qualsiasi punto dell'area e provvedere a depositarle negli appositi contenitori

14. Il proprietario e detentore di un cane è comunque sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone animali e cose provocate dall'animale stesso, come previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute 6.8.2013.

15. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a €300,00.

In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n.689 (Modifiche al sistema penale), la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata